

N. 00231/2010 REG.SEN.  
N. 01643/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2004, proposto da:  
Nettis Roberto, Belgiovine Luigi, Del Vecchio Raffaele, Gaviano Piero,  
Rossi Massimo, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Fiamingo, con  
domicilio eletto presso Sindacato Polizia - Siap in Torino, via Veglia, 44;

*contro*

Ministero Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  
domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

per il riconoscimento del diritto

a favore dei ricorrenti tutti ad ottenere il rimborso delle rette degli asili  
nido frequentati dai rispettivi figli con conseguente condanna  
dell'Amministrazione al pagamento dei relativi importi, a ciascuno per  
quanto di spettanza, oltre interessi legali dal momento della rispettiva  
richiesta di rimborso inoltrata alla P.A. sino a saldo effettivo

nonché per l'annullamento

di qualsivoglia provvedimento avverso e/o incompatibile con la spiegata domanda.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 17/12/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato, domandano l'accertamento e la condanna dell'Amministrazione civile degli Interni al pagamento dei rimborsi delle rette degli asili nido, corrisposte per la frequenza dei predetti istituti da parte dei figli.

La provvidenza de qua è stata istituita da vari accordi contrattuali collettivi, recepiti con appositi D.P.R., l'ultimo dei quali, per quanto di applicazione ai fatti di causa, è il D.P.R. n. 164/2002.

Detti accordi recano attuazione ad un Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e le rappresentanze sindacali di categoria, il quale all'art. 3 sanciva l'obbligo dell'Amministrazione di restituire, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-1994 ai propri dipendenti, il rimborso di quanto pagato a titolo di retta per gli asili nido, subordinatamente alla corrispondenza della somma con quanto richiesto dagli asili nido pubblici, in caso di frequenza di istituto privato.

Il rimborso veniva previsto in misura integralmente corrispondente alle spese sostenute, in caso di frequenza di asilo nido pubblico.

I deducenti rivolgevano apposita istanza all'Amministrazione, senza

ottenere riscontro.

1.2. Si è costituita l'Amministrazione centrale con atto formale dell'Avvocatura di Stato depositato il 8.6.2005 e coeva annessa documentazione, tra cui un rapporto informativo del Direttore Generale del Ministero degli Interni.

Pervenuto l'affare alla pubblica Udienza del 17.12.2009 il gravame è stato introitato per la definitiva decisione di merito.

2.1. Il ricorso è infondato e va respinto.

Condivisibile si profila infatti la linea difensiva spiegata nel citato rapporto informativo dall'Amministrazione, ad avviso della quale il rimborso sarebbe una mera facoltà o possibilità.

Depone infatti in detto senso la lettera della norma invocata in ricorso, a termini della quale "1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale".(D.P.R. n. 164/2002, art. 38, comma 1).

2.2. La norma quindi delinea una mera facoltà dell'Amministrazione di concedere il rimborso delle rette pagate per la frequenza degli asili nido dei figli, in dipendenza, ovviamente, degli stanziamenti di bilancio.

Si è quindi al cospetto, a parere del Collegio, di una di quelle norme, che la dottrina della scienza delle finanze significativamente definisce norme finanziariamente condizionate, non sconosciute all'ordinamento italiano, le quali non sanciscono la sussistenza di un diritto soggettivo pieno ed assoluto, ma di un'aspettativa condizionata all'evenienza di variabili di non sicura emergenza.

La condicio iuris che la norma delinea in proposito è data dalla

disponibilità di idonei stanziamenti di bilancio, la quale condiziona la decisione dell'Amministrazione di accordare o meno la provvidenza in questione, esercitando quella facoltà che invece per i ricorrenti sostanzia un obbligo.

2.3. Non può quindi sostenersi, stante l'illustrata natura della norma di riferimento, come fanno i ricorrenti, che da essa e dalle altre che l'hanno preceduta, origini un diritto soggettivo pieno e perfetto in capo agli appartenenti alla Polizia di Stato, di ottenere il rimborso delle rette in argomento.

E difatti, in ragione del riconoscimento in capo al Ministero dalla facoltà di autodeterminarsi in proposito, sono state emanate varie circolari applicative, le quali hanno delimitato il riconoscimento del beneficio in questione, in relazione alle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione.

Con Circolare del 30.7.2003 (doc.19 Avvocatura) la percentuale del predetto rimborso è stata infatti fissata al 29,13 per cento dell'importo complessivo richiesto da ciascun dipendente.

Con successiva circolare del 9.10.2003 la percentuale è stata elevata al 30,2% (doc. 20 Avvocatura).

Ne consegue che nessun diritto appare predicabile in capo agli istanti all'ottenimento del richiesto beneficio, la cui attribuzione rientra nella discrezionalità organizzativa e di spesa che la norma ritaglia a favore dell'Amministrazione.

La domanda risulta pertanto infondata e va respinta.

Eque, intuitive ragioni, militano peraltro a sostegno della compensazione delle spese di lite tra le costituite parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.  
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/12/2009 con  
l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO